RIORDINO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI

Art. 12-bis

Promozione dello sport dei disabili

Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':

a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.

Versione in vigore dal 9 agosto 2003, non più in vigore dal 11 febbraio 2004 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI
Estremi	Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-242-1999/art-12-bis-promozione-dello-sport-dei-disabili/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it